

STATUTO
della
"FONDAZIONE NAZIONALE DI RICERCA DEI COMMERCIALISTI"

1) Denominazione e sede

È costituita dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (di seguito "CNDCEC") una fondazione denominata
"Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti"
(di seguito "Fondazione" o "FNC").

La Fondazione ha sede legale in Roma, Piazza della Repubblica n. 68.

2) Scopi della Fondazione

La Fondazione è Ente di Ricerca scientifica e svolge, prioritariamente e senza scopo di lucro, l'attività di ricerca scientifica, strumentale al CNDCEC, finalizzata all'ampliamento e all'acquisizione di nuove conoscenze per lo sviluppo della professione del Commercialista come configurata dall'ordinamento professionale.

Tale scopo sarà realizzato principalmente mediante lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e di redazione di documenti per l'individuazione di nuove conoscenze nel campo delle materie economiche, giuridiche, statistiche e scientifiche riferite al sistema Paese e nell'ambito della cooperazione europea ed internazionale; mediante la diffusione, la divulgazione e la pubblicazione dei risultati di ricerca e di interpretazioni normative collegate ai settori di attività della Professione; nonché mediante la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta allo studio e approfondimento, a livello scientifico e tecnico-applicativo, delle materie che costituiscono o potranno costituire oggetto della professione di Commercialista, nonché delle materie complementari o comunque attinenti alla medesima.

In particolare, la Fondazione potrà:

- svolgere attività di studio e ricerca scientifica, compiere indagini e sondaggi, acquisire e diffondere conoscenza nelle materie di competenza dei Commercialisti secondo l'ordinamento professionale;
- promuovere corsi e scuole di aggiornamento, di perfezionamento, di specializzazione e di preparazione all'esercizio della professione di commercialista;
- promuovere e realizzare iniziative editoriali, anche audiovisive o per via telematica, che possano risultare di supporto all'attività professionale e di studio;
- promuovere manifestazioni culturali in genere nel campo delle materie di competenza dei Commercialisti curando la pubblicazione dei relativi atti o documenti, e promuovere tutte le iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema culturale nazionale e internazionale, gli addetti, il pubblico e le istituzioni pubbliche e finanziarie;
- istituire, promuovere e sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie economiche, aziendali, commerciali, giuridiche e matematico-statistiche;
- divulgare quale Ente di Ricerca la propria attività scientifica anche in collaborazione con il mondo accademico.

Per il conseguimento dei suoi scopi la Fondazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione, assumere tutte le iniziative, stipulare convenzioni con imprese ed enti pubblici o privati, porre in essere ogni atto idoneo a favorire la concreta attuazione dei suoi fini e delle attività che ne costituiscono l'oggetto.

3) Entrate

Le entrate della Fondazione sono costituite da:

- redditi derivanti dal patrimonio;
- contributi dei Sostenitori, del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, degli altri sovventori;
- eventuali contribuzioni e sussidi dello Stato o di altri enti;
- liberalità, lasciti, erogazioni e contributi da chiunque disposti;
- ogni altro provento, corrispettivo, sopravvenienza o entrata comunque conseguiti.

4) Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito da tutti i beni di cui essa è titolare e da ogni altro diritto o

STATUTO
della
“FONDAZIONE NAZIONALE DI RICERCA DEI COMMERCIALISTI”

rapporto a essa facente capo.

I contributi, i lasciti e le donazioni che la Fondazione avesse a conseguire per un fine determinato imposto dal dante causa, saranno tenuti distinti dal restante patrimonio sociale e destinati al fine determinato dalla donazione o alla ricerca scientifica.

5) Sostenitori

Sono Sostenitori della Fondazione le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, gli enti italiani o di nazionalità straniera che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi, tramite un contributo in denaro o in natura ovvero tramite apporto d'opera, anche professionale, o di servizi.

Il titolo di Sostenitore è attribuito in forza di apposita delibera del Consiglio Direttivo.

In considerazione dell'apporto materiale e del contributo personale offerto all'attività della Fondazione, sono Sostenitori a titolo onorario e sono inseriti nel Libro d'Oro della Fondazione appositamente istituito, i soggetti titolari, alla data di approvazione del presente Statuto, del titolo di Sostenitore o di Partecipante a norma dello statuto previgente.

Il titolo di Sostenitore è puramente onorifico e non attribuisce alcun diritto amministrativo né patrimoniale nei confronti della Fondazione.

Il titolo di Sostenitore può essere revocato in presenza di condotte incompatibili con l'oggetto e gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 del presente Statuto, ovvero per l'inosservanza dei principi, degli obblighi, dei divieti deontologici e, comunque, per qualsiasi condotta contraria al decoro o al corretto esercizio della professione, nonché, nel caso di enti o persone giuridiche, in caso di loro estinzione o per la loro sottoposizione a procedura concorsuale.

Ciascun Sostenitore può in ogni momento rinunciare al relativo titolo.

6) Organi

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio Direttivo;
- Il Segretario Generale
- il Comitato scientifico;
- il Collegio dei Revisori.

Nessuno può far parte contemporaneamente di più organi della Fondazione, eccezion fatta **per** il Segretario Generale nel Consiglio Direttivo.

7) Consiglio Direttivo – Composizione

I componenti il Consiglio Direttivo, scelti tra i Commercialisti iscritti all'albo, sono nominati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in numero dispari compreso fra cinque e nove, così come da deliberazione del CNDCEC stesso; essi, per capacità scientifica e professionale, devono essere in grado di contribuire fattivamente al perseguimento degli scopi della Fondazione. Possono fare parte del Consiglio Direttivo anche Consiglieri del CNDCEC.

Tra i componenti il Consiglio Direttivo, il CNDCEC nomina il Segretario Generale.

8) Consiglio Direttivo - Durata incarico e cessazione

I componenti il Consiglio Direttivo restano in carica finché rimane in carica il CNDCEC che li ha nominati.

La carica di componente il Consiglio Direttivo non può essere ricoperta dalla stessa persona per più di due mandati consecutivi.

È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

I componenti il Consiglio Direttivo che, per qualsiasi motivo, cessino dalla carica nel corso del mandato sono sostituiti, in conformità a quanto previsto all'articolo 7 che precede. I componenti il Consiglio Direttivo subentrati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Alla scadenza del mandato si provvede al rinnovo del Consiglio Direttivo nel rispetto di quanto previsto all'articolo 7 che precede. Il Consiglio Direttivo uscente conserva in *prorogatio* il potere di compiere tutti

STATUTO
della
“FONDAZIONE NAZIONALE DI RICERCA DEI COMMERCIALISTI”

gli atti di ordinaria amministrazione, finché non si sia provveduto al rinnovo di tutti i suoi componenti. Il componente il Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, decade dalla carica.

Ai componenti il Consiglio Direttivo può essere riconosciuto, dal CNDCEC che li nomina, un compenso, oltre al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività.

È in ogni caso escluso il riconoscimento di qualsivoglia compenso o indennità ai componenti il Consiglio Direttivo che siano anche Consiglieri del CNDCEC.

9) Consiglio Direttivo - Poteri

Al Consiglio Direttivo competono tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

A titolo esemplificativo, spetta al Consiglio Direttivo, tra l'altro, il potere di:

- nominare i membri del Comitato scientifico, mutarne liberamente e in qualsiasi momento la composizione, modificarne il numero di membri e revocarli anche senza giusta causa, adottare eventualmente i regolamenti che ne disciplinano organizzazione, competenze e attività;
 - elaborare e approvare il programma di attività e ricerca e deliberare in ordine alle eventuali modifiche;
 - deliberare gli eventuali compensi dei componenti il Consiglio Direttivo che non siano nel contempo Consiglieri del CNDCEC, alla luce delle indicazioni ricevute dallo stesso CNDCEC ai sensi dell'art. 8;
 - deliberare l'eventuale indennità dei membri del Comitato scientifico;
 - stabilire il compenso dei revisori;
 - designare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri;
 - predisporre gli schemi di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo e redigerne le relazioni, da trasmettere al Collegio dei revisori almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per la deliberazione e al CNDCEC almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la deliberazione;
 - deliberare l'attribuzione e la revoca del titolo di Sostenitore;
 - deliberare sulla dotazione di personale, sull'assunzione e il licenziamento del personale dipendente e dirigenziale, determinandone l'inquadramento giuridico e il trattamento economico;
 - deliberare l'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, salve restando le formalità stabilite dalla legge;
 - deliberare in ordine agli investimenti del patrimonio e all'impiego di ogni altro bene, diritto o utilità pervenuti alla Fondazione;
 - approvare regolamenti, ivi inclusi quelli aventi a oggetto l'organizzazione della Fondazione;
 - deliberare sulle spese, sui contratti e sulle convenzioni, sugli incarichi di collaborazione e consulenza, nonché su quant'altro ritenuto utile al funzionamento della Fondazione e al perseguimento dei suoi scopi.
- Al Consiglio Direttivo competono inoltre i seguenti poteri, previa esplicita approvazione da parte del CNDCEC:

- approvare il bilancio annuale preventivo (entro il 31 dicembre dell'anno precedente) e il bilancio consuntivo (entro 30 aprile dell'anno successivo);
 - modificare lo statuto e istituire sedi secondarie della Fondazione, determinandone il funzionamento e i rapporti con la sede centrale;
 - trasferire la sede legale;
 - deliberare l'accensione di mutui passivi, gli acquisiti e le alienazioni di beni immobili, l'accettazione di donazioni immobiliari, la stipula di contratti di leasing immobiliare, previa trasmissione delle relative proposte di delibera al Collegio dei Revisori almeno 15 (quindici) giorni prima di quello previsto per la deliberazione;
- Il Consiglio Direttivo può delegare le proprie funzioni a uno o più suoi componenti, congiuntamente o disgiuntamente, determinando contenuto, limiti e modalità di esercizio della delega.

10) Consiglio Direttivo – Riunioni

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Segretario Generale di propria iniziativa ordinariamente ogni tre mesi o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti, senza obblighi di forma purché con mezzi

STATUTO
della
“FONDAZIONE NAZIONALE DI RICERCA DEI COMMERCIALISTI”

idei, di cui si abbia prova di ricezione da parte del destinatario, inoltrati ai componenti il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori con almeno sette giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima di quello della riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora della riunione. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove, purché in Italia.

In assenza delle formalità di convocazione, il Consiglio Direttivo è validamente costituito se sono presenti tutti i suoi componenti e la maggioranza dei Revisori.

Le riunioni sono presiedute dal Segretario generale o, in sua assenza, da un componente designato dal medesimo Consiglio Direttivo.

Delle riunioni è redatto verbale sottoscritto dal Segretario Generale o da chi lo sostituisce nonché da altro componente delegato, in funzione di Segretario, alla verbalizzazione dalla maggioranza dei presenti. Il verbale è trascritto su apposito libro, da conservare agli atti della Fondazione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Segretario Generale.

In caso di urgenza, il Segretario Generale adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salva la ratifica da parte del Consiglio stesso nella prima riunione successiva.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e partecipare ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Segretario Generale e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Segretario della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al segretario della riunione di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

11) Segretario Generale

Il Segretario Generale presiede il Consiglio Direttivo e dirige l'attività della Fondazione, nei modi e nei limiti stabiliti dallo stesso Consiglio Direttivo, tenuto conto degli indirizzi indicati dal CNDCEC.

Il Segretario Generale ha la legale rappresentanza e la firma della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio. La rappresentanza e la firma della Fondazione spettano altresì ai componenti il Consiglio Direttivo eventualmente delegati dallo stesso, nei limiti dei poteri delegati e con le modalità indicate nella relativa delibera.

12) Il Comitato scientifico.

Il Comitato scientifico è composto da personalità individuate dal Consiglio Direttivo fra i soggetti, anche non iscritti all'albo, che si siano distinti in ambito nazionale o internazionale per aver svolto attività nel campo della ricerca di alto valore scientifico o professionale nelle materie di competenza del Commercialista.

I membri del Comitato scientifico cessano in ogni caso alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha nominati.

La composizione del Comitato scientifico può comunque essere variata in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo, che può revocare liberamente i membri o modificarne il numero anche senza giusta causa.

La carica di membro del Comitato scientifico è incompatibile con quella di Consigliere del CNDCEC.

Il Comitato scientifico ha funzioni consultive e propositive in materia culturale e tecnico-scientifica, e in particolare:

STATUTO
della
“FONDAZIONE NAZIONALE DI RICERCA DEI COMMERCIALISTI”

- esprime pareri sui programmi di attività e ricerca della Fondazione;
- formula proposte sulle iniziative della Fondazione;
- propone la partecipazione alle attività della Fondazione delle personalità che, per competenza, possono contribuire al raggiungimento delle finalità e scopi statuari;
- promuove riunioni intese a facilitare e stimolare le ricerche e le attività in corso;
- incoraggia ogni attività che ritenga rispondente ai fini statuari.

13) Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati dal CNDCEC fra i revisori legali iscritti nell'albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili.

Il Collegio dei Revisori:

- assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- provvede al riscontro della gestione finanziaria;
- accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;
- predispose annualmente una relazione sul bilancio consuntivo e un parere sul bilancio preventivo, da depositare presso la sede e da inviare al CNDCEC almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'approvazione;

I Revisori possono effettuare, anche individualmente, controlli sulla contabilità della Fondazione.

Il Collegio dei Revisori resta in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente a quello in cui scade il mandato del CNDCEC che lo ha nominato e comunque fino all'insediamento del nuovo Collegio dei Revisori. I membri del Collegio dei Revisori possono essere riconfermati una sola volta.

14) Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio l'1 (uno) gennaio e scade il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno solare.

E' fatto espresso divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.

15) Liquidazione

Addivenendo, per qualsiasi motivo, alla liquidazione della Fondazione, spetterà al CNDCEC l'indicazione di uno o più liquidatori che dovranno essere poi nominati dal Consiglio Direttivo.

Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo è destinato ad altri Enti, individuati dal Consiglio Direttivo, i quali dovranno impiegarlo per scopi analoghi, o ai fini di pubblica utilità, ovvero all'assegnazione di borse di studio.

16) Clausola di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.